

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE E DELLA CONSULTA
PER LA PASTORALE GIOVANILE DELLA C.E.I.
(cf. art. 96 del *Regolamento* della C.E.I.)

ART. 1
Istituzione

Il Servizio è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione 20-23 settembre del 1993, ai sensi dell'art. 29, § 2 dello *Statuto* della Conferenza Episcopale Italiana e dell'art. 95, §§ 1-2 del *Regolamento* della C.E.I.

ART. 2
Finalità

Nel contesto delle finalità della Conferenza Episcopale Italiana, il Servizio offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e alle aggregazioni che operano nella Pastorale Giovanile un contributo per lo studio, la proposta, l'animazione ed il coordinamento.

ART. 3
Compiti

Il Servizio:

- * cura il settore pastorale di propria competenza in sintonia con gli orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale Italiana (cf. art. 95, § 1 del *Regolamento* della C.E.I.);
- * offre un contributo per il sostegno e il coordinamento dei propri referenti regionali e diocesani, avvalendosi anche di esperti e gruppi di lavoro;
- * promuove lo studio dei documenti del Magistero e ne favorisce l'accoglienza;
- * cura la verifica della situazione pastorale e l'approfondimento dei temi di maggior rilievo ed urgenza;
- * valorizza i soggetti operanti nel proprio settore ai vari livelli, favorendo intese e sinergie, e ne promuove la formazione;
- * cura la preparazione e lo svolgimento di convegni, seminari ed altri incontri;
- * provvede all'elaborazione di testi e sussidi, la divulgazione e diffusione dei quali deve essere autorizzata dal Segretario Generale, e alla regolare pubblicazione del proprio «Notiziario»;
- * presenta il preventivo annuale di spesa all'amministrazione entro il 31 ottobre, in modo che possa essere inserito nello stato di previsione della Conferenza Episcopale Italiana, predisposto dal Consiglio per gli affari economici e approvato dalla Presidenza della C.E.I. (cf. art. 104, § 1 del *Regolamento* della C.E.I.). Eventuali esigenze impreviste ed eccezionali di spesa devono essere presentate al Segretario Generale.

ART. 4
Struttura

La struttura del Servizio comprende:

- * il direttore
- * eventualmente un vice direttore
- * eventualmente uno o più aiutanti di studio, anche con funzione di responsabili di settore
- * uno o più addetti di segreteria.

ART. 5
Rapporti

Il Servizio opera sotto la direzione del Segretario Generale (cf. art. 31, b dello *Statuto* della C.E.I. e art. 95, § 4 del *Regolamento*) e in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza (cf. art. 86, § 1 del *Regolamento* della C.E.I.) e del Consiglio Permanente.

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cf. art. 21 del *Regolamento* della C.E.I.).

Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni, nell'elaborazione di documenti e sussidi (cf art. 117 del *Regolamento* della C.E.I.). Se richiesto, collabora con altre Commissioni Episcopali.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.

Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale ed internazionale che operano nel suo settore di competenza.

Il Responsabile del Servizio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Permanente (cf. art. 62 del *Regolamento* della C.E.I.) e della stessa Presidenza (cf. art. 80 *Regolamento* della C.E.I.) per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un argomento di sua competenza.

ART. 6
Consulta nazionale del Servizio

§ 1 - Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta del Servizio (cf. art. 29, § 2 dello *Statuto* della C.E.I.).

§ 2 - La Consulta ha compiti di studio, proposta, verifica, raccordo e comunicazione; essa inoltre collabora con il Servizio per l'attuazione di convegni e di altre eventuali iniziative nazionali.

§ 3 - Sono membri della consulta:

1. due rappresentanti di ciascuna Regione Ecclesiastica:
 - l'incaricato (presbitero o laico) del Servizio Regionale per la Pastorale Giovanile nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale Regionale;

- un membro (laico o presbitero, alternativamente all'incaricato) dell'organismo di coordinamento regionale, proposto dal medesimo organismo e designato dal Vescovo delegato;
- 2. i rappresentanti nazionali di C.I.S.M., U.S.M.I. e C.I.I.S.;
- 3. i vicepresidenti e l'Assistente nazionali del Settore Giovani dell'A.C.I.;
- 4. i rappresentanti di alcuni organismi e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nella pastorale giovanile;
- 5. alcuni esperti eventualmente proposti del Servizio.

§ 4 - I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo quinquennio consecutivo.

§ 5 - La Consulta è convocata e presieduta dal Responsabile del Servizio, che definisce anche l'ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno. Alle riunioni partecipa un Vescovo della Commissione Episcopale per la famiglia e la vita. Delle riunioni si dà resoconto al Segretario Generale e al Presidente della Commissione Episcopale.

§ 6 - La Consulta può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari.